

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento

(1999/C 149/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'allegato della convenzione citato in tale articolo,

vista la decisione del Consiglio del 3 e 4 dicembre 1998 sul principio di incaricare l'Europol di occuparsi, al momento dell'avvio delle sue attività, della falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, affidando al consiglio di amministrazione dell'Europol il compito di elaborare la relativa decisione del Consiglio;

visti i lavori preparatori sulla questione svolti dal consiglio di amministrazione dell'Europol, in particolare per quanto riguarda le implicazioni per l'Europol, in termini di gestione, bilancio e organico;

considerando la necessità di una decisione distinta in merito alle implicazioni per l'Europol in termini di bilancio e organico;

tenuto conto del grande interesse che riveste per l'Unione europea e i suoi Stati membri la protezione dell'euro da qualsiasi falsificazione nonché l'efficace prevenzione delle attività criminali correlate;

considerando e fatto salvo il ruolo dell'Europol, della Commissione [Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF)] e della Banca centrale europea,

DECIDE:

*Articolo 1*

A decorrere dalla data di inizio della sua attività, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione Europol, il mandato dell'Europol è esteso onde includere la lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento.

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

*Articolo 2*

Ai fini della presente decisione, per «falsificazione di monete» e «falsificazione degli altri mezzi di pagamento» s'intendono gli atti di cui all'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario<sup>(1)</sup>, che si applica sia al pagamento in contanti sia agli altri mezzi di pagamento.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
W. MÜLLER

---

<sup>(1)</sup> L'articolo 3 della convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 dispone quanto segue:

«Devono essere uniti come infrazioni delle norme di diritto comune:

1. tutti i fatti illeciti consistenti nella fabbricazione o nella contraffazione di monete, indipendentemente dal mezzo impiegato per pervenire al risultato;
2. l'immissione in circolazione illecita di monete false;
3. i fatti intesi a immettere in circolazione, introdurre nel paese, ricevere o procurarsi monete false, nella consapevolezza della loro falsità;
4. i tentativi di queste infrazioni e la partecipazione premeditata a tali fatti;
5. i fatti illeciti consistenti nel fabbricare, ricevere o procurarsi strumenti o altri oggetti destinati, per loro natura, alla fabbricazione di monete false o alla contraffazione delle monete.»